



DELIBERA N. 592

8 luglio 2020.

Oggetto

Segnalazione relativa ad irregolarità concernenti una procedura di selezione di 4 agenti di polizia municipale a tempo determinato indetta dal Comune di [omissis] _ Area di rischio acquisizione e progressione del personale _ misura trasversale della trasparenza – fasc. UVMAC n. 2863/2020

Riferimenti normativi

Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Parole chiave

“Poteri del RPCT”; “anonimato”; “Area di rischio reclutamento del personale”

Massima

Le pubbliche amministrazioni devono introdurre, nel proprio PTPCT, un'apposita regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale, con particolare attenzione all'applicabilità della regola dell'anonimato alla correzione degli elaborati, avuto riguardo alle specifiche modalità della prova ed al margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone.

Visto

L'articolo 1, comma 2, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 l. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 dell'art. 1 l. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;



Visto

L'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni;

Visto

il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, emanato dal Consiglio dell'Autorità in data 29 marzo 2017;

Vista

la relazione dell'Ufficio vigilanza misure anticorruzione (UVMAC).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'8 luglio 2020

Fatto

1. Con nota acquisita al protocollo n. 12557 del 14.2.2020 è pervenuta a questa Autorità una segnalazione relativa ad irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato indetta dal Comune di [omissis], che si è tenuta in data 24.9.2019.
2. I candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova, mettendo quindi a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all'atto della correzione.
3. Nella nota acquisita al protocollo interno del Comune n. 159/2020 il RPCT, pur condividendo l'assunto secondo cui la violazione del principio di anonimato delle prove scritte produce un'illegittimità rilevante ed insanabile dell'intera procedura comparativa, ha ritenuto di non adottare iniziative poiché, non essendo stato proposto ricorso da alcuno degli interessati, l'illegittimità del concorso sarebbe al riparo da una sentenza di annullamento.
4. L'Ufficio istruttore ha quindi effettuato l'analisi del PTPC 2020-2022 del Comune di [omissis], rilevando che l'area relativa al reclutamento del personale è stata qualificata dall'Amministrazione come ad elevato livello di esposizione al rischio corruttivo, per il pericolo di alterazione degli esiti delle procedure selettive. L'all. C) prevede un obbligo di segnalazione



di possibili anomalie delle procedure concorsuali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

5. Con nota prot. n. 13621 del 18.2.2020, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1 l. 6 novembre 2012, n. 190, commi 3 e 2 lett. f), l'Ufficio chiedeva chiarimenti in merito ai fatti segnalati.
6. Con nota prot. n. 44787 del 16.6.2020, in assenza di riscontro da parte dell'amministrazione, si provvedeva all'inoltro di una richiesta di sollecito.
7. In data 16.6.2020, nota prot. n. 45031, è pervenuta la relazione informativa del RPCT del comune di [omissis].

Ritenuto in diritto

La nota del RPCT, nel ripercorrere l'iter della procedura concorsuale di che trattasi, rende noto quanto segue.

Il concorso per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 4 agenti di polizia penitenziaria, cat. C, presso il comune di [omissis], veniva indetto a seguito della delibera della Giunta comunale n. 208 del 3.9.2019.

Con nota prot. n. 25537 del 8.11.2019 i consiglieri di minoranza del predetto comune segnalavano al Segretario generale la possibile illegittimità della procedura concorsuale, per mancato rispetto della regola dell'anonimato nella correzione delle prove.

Il Segretario generale chiedeva chiarimenti sui fatti segnalati al Presidente della commissione, il quale riscontrava la richiesta con nota prot. n. 27388 del 28.11.2019, rilevando che l'apposizione, da parte dei candidati, del proprio nome e cognome sui fogli delle prove concorsuali non avrebbe inficiato la correzione poiché, trattandosi di domande a risposta multipla, la commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità valutativa. Veniva allegata giurisprudenza a supporto della tesi sostenuta.

Con nota n. 27838 del 3.12.2019 i consiglieri comunali ribadivano la propria richiesta nei confronti del Segretario generale, di formulare, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, un proprio parere sui fatti segnalati.

L'istanza veniva riscontrata con la nota prot. n. 159 del 3.1.2020.

Ciò premesso si rammenta, sul piano normativo, che l'art. 1 co. 7 della l. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito di segnalare all'organo di indirizzo ed all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'art. 1 comma 9 lett. c) della medesima legge rileva che il RPCT è chiamato a vigilare



sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, proponendo, ai sensi del co. 10, le opportune modifiche quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'amministrazione.

L'Autorità, con la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ha chiarito che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione, ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, pur non potendo svolgere controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, nè esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, per non sconfinare nella competenza di altri organi o enti all'interno o all'esterno dell'amministrazione (magistratura ordinaria o contabile), egli è comunque tenuto, in caso di mancata attuazione delle misure, a riferire ad altri soggetti per l'adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza.

Da qui deriva che, ad esempio, qualora dall'esame condotto emergano elementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994). Ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). Il RPCT ha il dovere di segnalare all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure, nonché, come anticipato, di rendere note all'organo di indirizzo politico ed all'Organismo indipendente di valutazione le disfunzioni accertate.

Venendo al caso che ci occupa, si osserva che il PTPCT 2020 del comune di [omissis], approvato dalla Giunta comunale, qualifica l'area relativa al reclutamento del personale come ad elevato livello di esposizione al rischio corruttivo, per il pericolo di alterazione degli esiti delle procedure selettive. L'all. C) prevede un obbligo di segnalazione di possibili anomalie delle procedure concorsuali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il RPCT, in attuazione delle disposizioni contenute nel PTPCT, ha dato riscontro alla segnalazione dei consiglieri di minoranza del citato comune, rappresentando al Presidente della Commissione di concorso le perplessità evidenziate sulle modalità di svolgimento delle prove selettive, con particolare riguardo alla mancata applicazione della regola dell'anonimato.

Non si ravvisano pertanto, nella condotta tenuta dal RPCT, i presupposti per la configurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare ai sensi dell'art. 1 co. 12 della l. 190/2012, poiché l'area di rischio in cui si sono verificati i fatti denunciati è stata inserita nel PTPCT 2020 e presidiata



con apposite misure di prevenzione, sulla cui attuazione il RPCT ha vigilato, riscontrando la segnalazione ricevuta ed attivando le opportune verifiche.

Tuttavia, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 1 co. 7, 9 lett. c) e 10 della l. 190/2012, come meglio specificate nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, la questione avrebbe dovuto essere portata all'attenzione dell'organo di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile del Secondo Settore – Servizi finanziari e fiscali –, il quale è preposto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale, come risulta dal PTPCT¹.

Si rammenta altresì che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regola dell'anonimato degli elaborati delle prove scritte costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio fra i candidati (Cons. St. Ad. Plen., 20.11.2013, n. 26).

A tal riguardo, è opportuno che i predetti soggetti si attivino, operando in sinergia fra di loro, al fine di predisporre misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore², volte a regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione all'assoluta necessità di mantenere l'anonimato degli elaborati concernenti le prove scritte, fino all'avvenuta correzione degli stessi, anche nella prospettiva di evitare che in futuro possano insorgere problematiche analoghe a quella odierna³.

Tutto ciò premesso e considerato,

RACCOMANDA

- al Comune di [omissis] di provvedere all'integrazione del vigente PTPCT, elaborando, in sinergia con il Responsabile dell'Area competente per la gestione delle procedure di reclutamento del personale, misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore, per regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione alla assoluta necessità di mantenere l'anonimato delle prove scritte, fino all'avvenuta correzione degli elaborati;
- di informare l'Autorità all'esito delle valutazioni svolte e degli eventuali provvedimenti adottati dal comune relativamente alla procedura concorsuale viziata

¹ Cfr. all. A1) al PTPCT 2020-2022 del comune di [omissis].

² Cfr. PTPCT 2020 del comune di [omissis], all. C). Da una verifica [omissis] sul documento, risulta che l'Amministrazione si è dotata di specifiche misure relative all'Area di rischio "reclutamento del personale", quali in estrema sintesi il necessario rispetto delle norme etiche contenute nel Codice di comportamento dell'ente e l'obbligo di segnalare eventuali anomalie al RPCT, che grava su tutto il personale. Non vi sono riferimenti in merito all'applicazione della regola dell'anonimato degli elaborati fino all'avvenuta correzione degli stessi da parte della Commissione.



DISPONE

- a) una specifica attività di monitoraggio sull'osservanza delle indicazioni fornite;
- b) la trasmissione della presente al Sindaco ed al Segretario generale del Comune di [omissis];
- c) di dare comunicazione della presente delibera ai segnalanti.

Il Presidente F.F.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14.7.2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco